

<p><b>Retribuzioni convenzionali 2018</b></p> <p><b>DM 20.12.2017</b></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 18.1.2018, n. 14 il Decreto che stabilisce le retribuzioni convenzionali utilizzabili dal periodo di paga in corso all'1.1.2018 fino a quello in corso al 31.12.2018 per calcolare i contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani all'estero nonché delle imposte sul reddito da lavoro dipendente ex art. 51, comma 8-bis, TUIR.</p>
<p><b>Nuovo mod. dichiarazione successione</b></p> <p><b>Provvedimento Agenzia Entrate 28.12.2017</b></p>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento di approvazione del nuovo modello utilizzabile per la dichiarazione di successione / domanda di volture catastali in via telematica, in sostituzione del precedente modello approvato con il Provvedimento 15.6.2017.</p> <p>La nuova versione <i>“recepisce le nuove disposizioni in materia di agevolazione per l'acquisto della prima casa e di immobili inagibili a causa di eventi sismici”</i> ex DL n. 91/2017. Fino al 31.12.2018 è comunque consentito l'utilizzo del “vecchio” modello cartaceo.</p>
<p><b>Tariffe ACI 2018</b></p> <p><b>Comunicato Agenzia Entrate 29.12.2017</b></p>	<p>È stato pubblicato sul S.O. n. 63 alla G.U. 29.12.2017, n. 302 il Comunicato che rende nota la Tabella delle tariffe dei costi chilometrici da utilizzare nel 2018 per la determinazione del fringe benefit derivante dall'uso promiscuo dell'auto aziendale in capo ai lavoratori dipendenti / assimilati, nonché per individuare il valore normale dei veicoli in uso ai soci / familiari.</p>
<p><b>Borse / sacchetti in plastica</b></p> <p><b>Circolare Ministero Ambiente 4.1.2018</b></p>	<p>In merito all'obbligo dei commercianti di addebitare, dall'1.1.2018, le borse / sacchetti ai clienti, il Ministero dell'Ambiente è orientato a consentire l'utilizzo di sacchetti di plastica monouso, già in possesso del cliente, a condizione che siano destinati a venire a contatto con gli alimenti, risultino non utilizzati in precedenza e rispondano a criteri igienici definiti dall'esercizio commerciale con apposita segnaletica. Va evidenziato che l'addebito al cliente della borsa / sacchetto va:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– indicato nello scontrino;</li> <li>– assoggettato ad IVA tramite lo scorporo / “ventilazione”.</li> </ul>
<p><b>“Click day” bonus alberghi 2017</b></p> <p><b>Avviso MIBACT 17.1.2018</b></p>	<p>Sul sito Internet del MIBACT sono state rese note le istruzioni operative per la fruizione del credito d'imposta riconosciuto alle strutture alberghiere / agriturismi per le spese sostenute nel 2017. Con riguardo alla tempistica dell'invio, il “click-day” è fissato alle ore 10.00 del 26.2.2018, previa registrazione all'apposito “Portale dei Procedimenti”.</p>

## **COMMENTI**

### **I BONUS 2018 PER GLI IMMOBILI**

La Finanziaria 2018 ha “aggiornato” le detrazioni spettanti per gli interventi di efficienza energetica, di recupero del patrimonio edilizio, di adozione di misure antisismiche e messa in sicurezza statica degli edifici nonché il c.d. “bonus mobili”.

È stato altresì introdotto il nuovo “bonus verde”, pari al 36% delle spese nel limite massimo di € 5.000, sostenute per interventi di:

- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

#### **BONUS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

- È confermata la detrazione prevista per la “generalità” degli **interventi di riqualificazione energetica** nella misura del **65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018** (anziché fino al 31.12.2017);
- tra gli interventi agevolabili nella misura **del 65%** è ricompreso anche l’acquisto e la posa in opera di:
  - **micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti**, a condizione che dall’intervento si consegua un **risparmio di energia primaria (PES)**, come definito dal DM 4.8.2011, **pari almeno al 20%**.  
La detrazione spetta per le spese sostenute **dall’1.1 al 31.12.2018**, con una **detrazione di ammontare massimo pari a € 100.000** (il limite di spesa agevolabile è quindi a € 153.846);
  - **generatori d’aria calda a condensazione**;
- la **detrazione nella misura del 50%** (anziché 65%) è riconosciuta per le **spese sostenute dall’1.1.2018** per gli interventi di:
  - acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi**;
  - acquisto e posa in opera di **schermature solari**;
  - acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti **dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**, con importo massimo della detrazione pari a € 30.000 (il limite di spesa agevolabile è quindi pari a € 60.000);
  - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto** ex Regolamento UE n. 811/2013. Con riferimento a tale ultima tipologia di interventi preme evidenziare che:
    - la detrazione **non è fruibile** se l’efficienza risulta **inferiore** alla citata classe A di prodotto;
    - se l’intervento prevede **anche l’installazione di sistemi di termoregolazione evoluti** di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, la **detrazione è riconosciuta nella misura del 65%**;
    - se l’intervento prevede la **sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con un impianto dotato di apparecchi ibridi**, costituiti da **pompa di calore integrata con caldaia a condensazione**, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, la **detrazione è riconosciuta nella misura del 65%**.



La Finanziaria 2018 non è intervenuta sulla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica **su parti comuni condominiali** in quanto la stessa è **già riconosciuta** per le spese sostenute **fino al 2021**.

In sintesi gli interventi agevolabili per il 2018 e la detrazione fruibile sono così individuati.

## INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Tipologia intervento (art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006)	Detrazione massima	Dal 6.6.2013 al 31.12.2017	Dall'1.1.2018
		Spesa massima detrazione 65%	Spesa massima detrazione 65% - 50%
Interventi di <b>riqualificazione energetica di edifici esistenti</b> con valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori individuati dalle Tabelle allegate al Provvedimento 19.2.2007 e, dal 2008, al Decreto 11.3.2008. A tal fine va fatto riferimento alla <b>riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria</b> per la climatizzazione invernale dell'intero fabbricato.	€ 100.000	€ 153.846,15	€ 153.846,15 (detrazione <b>65%</b> )
Interventi su edifici / parti di edifici / unità immobiliari <b>esistenti</b> , riguardanti <b>strutture opache verticali</b> (pareti), <b>strutture opache orizzontali</b> (coperture e pavimenti).	€ 60.000	€ 92.307,69	€ 92.307,69 (detrazione <b>65%</b> )
Acquisto e posa in opera di <b>finestre comprensive di infissi</b> , delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno o vani non riscaldati, con i <b>requisiti di trasmittanza termica</b> .			€ 120.000 (detrazione <b>50%</b> )
<b>Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda</b> per usi domestici o industriali, per il fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università. Sono esclusi i pannelli per la produzione di energia (fotovoltaici).	€ 60.000	€ 92.307,69	€ 92.307,69 (detrazione <b>65%</b> )
<b>Sostituzione</b> di impianti di <b>climatizzazione invernale</b> con: - impianti dotati di <b>caldaie a condensazione</b> e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;	€ 30.000	€ 46.153,85	---
- impianti dotati di <b>pompe di calore ad alta efficienza</b> o con <b>impianti geotermici a bassa entalpia</b> (dal 2008);			€ 46.153,85 (detrazione <b>65%</b> )
- impianti dotati di <b>caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto</b> ex Regolamento UE 18.2.2013, n. 811/2013;	€ 30.000	---	€ 60.000 (detrazione <b>50%</b> )
- impianti dotati di <b>caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto</b> ex Regolamento UE 18.2.2013, n. 811/2013;	---	---	Detrazione <b>NON</b> spettante

- impianti dotati di <b>caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto</b> ex Regolamento UE 18.2.2013, n. 811/2013 e <b>contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti</b> di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.	€ 30.000	---	€ 46.153,85 (detrazione <b>65%</b> )
<b>Sostituzione</b> di impianti di <b>climatizzazione invernale</b> con impianti dotati di <b>apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione</b> , assemblati in fabbrica per funzionare in abbinamento tra loro.	€ 30.000	---	€ 46.153,85 (detrazione <b>65%</b> )
Acquisto e posa in opera di <b>generatori d'aria calda a condensazione</b> .	€ 30.000	---	€ 46.153,85 (detrazione <b>65%</b> )
<b>Sostituzione</b> di <b>scaldacqua</b> tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria, rispettando i valori fissati dalle apposite Tabelle.	€ 30.000	€ 46.153,85	€ 46.153,85 (detrazione <b>65%</b> )

Tipologia intervento (art. 1, commi 47, Legge n. 190/2014)	Detrazione massima	Dall'1.1.2015 al 31.12.2017	Dall'1.1.2018
		Spesa massima detrazione 65%	Spesa massima detrazione 50%
Acquisto e posa in opera di <b>schermature solari</b> ex Allegato M, D.Lgs. n. 311/2006.	€ 60.000	€ 92.307,69	€ 120.000
Acquisto e posa in opera di <b>impianti di climatizzazione invernale</b> con impianti dotati di <b>generatori</b> di calore alimentati da <b>biomasse combustibili</b> .	€ 30.000	€ 46.153,85	€ 60.000

Tipologia intervento (art. 1, commi 3, lett. a, n. 3. Legge n. 205/2017)	Detrazione massima	Fino al 31.12.2017	Dall'1.1.2018 al 31.12.2018
			Spesa massima detrazione 65%
Acquisto e posa in opera di <b>micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti</b> , a condizione che dall'intervento consegua un <b>risparmio di energia primaria (PES)</b> , come definito dall'Allegato III al DM 4.8.2011, <b>pari almeno al 20%</b> .	€ 100.000	---	€ 153.846,15

Tipologia intervento (art. 1, comma 88, Legge n. 208/2015)	Detrazione Dall'1.1.2016 al 31.12.2018	Spesa massima
	65%	

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI			
Tipologia intervento	Detrazione spettante		Spesa massima
	Fino al 31.12.2016	Dall'1.1.2017 al 31.12.2021	
Generalità degli interventi agevolabili	65%		Specifico limite previsto per tipologia di intervento
Interventi che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda	--- (*)	70%	€ 40.000 X numero unità del condominio
Interventi volti a migliorare la prestazione energetica, invernale ed estiva, dai quali si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26.6.2015	--- (*)	75%	

(\*) Fino al 31.12.2016, per le spese relative a tali particolari interventi è possibile fruire della detrazione del 65% facendo rientrare i lavori in uno degli "ordinari" interventi agevolabili.

### Cessione del credito

In luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica riguardanti parti comuni condominiali.

CESSIONE del CREDITO DETRAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	
Tipologia intervento	Cessione credito
<b>Dall'1.1.2016 – solo su parti comuni condominiali</b>	
"Generalità" degli interventi agevolabili	<ul style="list-style-type: none"> <li>• solo da parte dei c.d. "soggetti incapienti"</li> <li>• ai fornitori che hanno eseguito gli interventi</li> </ul>
<b>Dall'1.1.2017 – solo su parti comuni condominiali</b>	
Interventi che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da parte di tutti i soggetti cui spetta la detrazione (capienti / incapienti)</li> <li>• ai fornitori o altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione</li> </ul>
Interventi volti a migliorare la prestazione energetica, invernale / estiva, da quali consegue la qualità media di cui al DM 26.6.2015	
<b>Dall'1.1.2018 sia su singole unità immobiliari che su parti comuni condominiali</b>	
"Generalità" degli interventi agevolabili	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da parte di tutti i soggetti cui spetta la detrazione (capienti / incapienti)</li> <li>• ai fornitori o altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione</li> </ul>

### BONUS PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E SISMA BONUS

È prorogata, per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché 31.12.2017), la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

- nella misura del 50%;
- su un importo massimo di € 96.000.

### Misure antisismiche e messa in sicurezza statica degli edifici

È altresì confermata la detrazione spettante per le spese relative all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.

In particolare si rammenta che:

- per le spese sostenute **dall'1.1.2017 al 31.12.2021**;
- riferite a **costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive** ubicate nella zone sismiche ad alta pericolosità, ossia nelle **zone 1, 2, 3** di cui all'OPCM n. 3274/2003;
- con **procedure autorizzatorie iniziate dall'1.1.2017**;

la detrazione è riconosciuta nella misura del **50%**, da ripartire in **5 rate annuali**, su una **spesa massima di € 96.000**, nella quale possono essere incluse anche le spese sostenute per la classificazione e la verifica sismica.

Se dagli interventi in esame deriva una **riduzione del rischio sismico** con passaggio:

- **ad 1 classe di rischio inferiore**, la detrazione è riconosciuta nella misura del **70%**;
- **a 2 classi di rischio inferiori**, la detrazione è riconosciuta nella misura dell'**80%**.

Qualora tali interventi siano **realizzati su parti comuni condominiali** la detrazione è ulteriormente aumentata al **75%** (1 classe di rischio inferiore) e all'**85%** (2 classi di rischio inferiori), su una spesa massima pari a **€ 96.000** per il numero di unità immobiliari che compongono il condominio.

<b>ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE / MESSA IN SICUREZZA STATICA DEGLI EDIFICI (1)</b>			
<b>Tipologia intervento</b>	<b>Detrazione spettante</b>		<b>Spesa massima</b>
	<b>Fino al 31.12.2016</b>	<b>Dall'1.1.2017 al 31.12.2021</b>	
<b>“Generalità”</b> degli interventi ex art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zona 1 e 2</li> <li>• Procedure autorizzatorie dal 4.8.2013</li> <li>• Abitazioni principali e attività produttive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zona 1, 2 e 3</li> <li>• Procedure autorizzatorie dall'1.1.2017</li> <li>• Abitazioni e attività produttive</li> </ul>	<b>€ 96.000</b>
	<b>10 rate annuali</b>	<b>5 rate annuali</b>	
	<b>65%</b>	<b>50%</b>	
Se da detti interventi deriva il passaggio a <b>1 classe di rischio sismico inferiore</b>	--- (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>70%</b></li> <li>• <b>75%</b> se su parti comuni condominiali (3)</li> </ul>	
Se da detti interventi deriva il passaggio a <b>2 classi di rischio sismico inferiore</b>	--- (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>80%</b></li> <li>• <b>85%</b> se su parti comuni condominiali (3)</li> </ul>	

(1) Dall'1.1.2017 sono comprese anche le spese per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

(2) Fino al 31.12.2016 per tali spese è possibile fruire della detrazione del 65% ex art. 16-bis), TUIR.

(3) La detrazione del 75% - 85% è riconosciuta su una **spesa massima di € 96.000 moltiplicato per il numero di unità del condominio**.

Con riferimento a tali **interventi su parti comuni condominiali con riduzione della classe di rischio sismico, dall'1.1.2017**, in luogo della detrazione, i possibili beneficiari (**capienti / incapienti**) possono optare per la **cessione del credito** ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati con possibilità di cedere successivamente tale credito.


Preme altresì rammentare che, per gli interventi di **riduzione del rischio sismico con passaggio ad 1 / 2 classi di rischio sismico inferiori**:

- nei Comuni inclusi nelle **zone a rischio sismico 1**;
- mediante **demolizione e ricostruzione di interi edifici**, anche con variazione volumetrica rispetto al preesistente, **da parte di imprese di costruzione / ristrutturazione** che provvedono alla successiva **cessione dell'immobile, entro 18 mesi dal termine dei lavori**;

**all'acquirente** dell'unità immobiliare spetta la **detrazione del 75%** prevista per la riduzione del rischio sismico con passaggio a **1 classe di rischio inferiore** ovvero **dell'85%** in caso di riduzione a **2 classi di rischio inferiori**, su una spesa agevolabile di ammontare massimo pari a **€ 96.000** per singola unità immobiliare.

Anche in tal caso i soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la **cessione del corrispondente credito** alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.






**BONUS PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO**

È disposto che per le spese relative agli **interventi sulle parti comuni condominiali**, nelle **zone sismiche 1, 2 e 3**, finalizzati **congiuntamente** alla:

- **riduzione del rischio sismico**, con passaggio ad 1 o 2 classi di rischio inferiori;
- **riqualificazione energetica**;

**in alternativa alle detrazioni** previste dal comma 1-quinquies dell'art. 16 e dal comma 2-quater dell'art. 14, DL n. 63/2013 è **possibile fruire della nuova detrazione dell'80% - 85%**, a seconda che la riduzione del rischio sismico sia pari ad 1 o 2 classi, su una **spesa massima di € 136.000 moltiplicato per il numero delle unità** di ciascun edificio, da ripartire in **10 quote annuali**.



**BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI**

È **prorogata fino al 31.12.2018** la **detrazione IRPEF del 50%** prevista a favore dei soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio**, per il quale si fruisce della relativa detrazione.



Per poter fruire della detrazione relativamente alle **spese sostenute nel 2018** è necessario che i **lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2017**.

Come in passato la detrazione è fruibile in **10 quote** annuali, considerando un **ammontare massimo di spesa pari a € 10.000**, ed è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

### NUOVO "BONUS VERDE"

È stata introdotta, **per il 2018**, la **nuova detrazione IRPEF**, c.d. "bonus verde", pari al **36% delle spese sostenute** per la "**sistemazione a verde**", **impianti di irrigazione, pozzi / coperture a verde / giardini pensili**, nel limite **massimo di spesa di € 5.000**. In particolare è disposto che:

*"per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al **36 per cento** delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse **non superiore a 5.000 euro** per unità immobiliare **ad uso abitativo**, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei **contribuenti che possiedono o detengono**, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:*

- a) «**sistemazione a verde**» di aree scoperte private di **edifici esistenti**, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione e realizzazione pozzi**;
- b) **realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili**".



Preme evidenziare che la disposizione **riguarda esclusivamente il 2018** e quindi **soltanto le spese sostenute in tale anno** (non si tratta di una detrazione "a regime").

### Ambito di applicazione

L'agevolazione in esame:

- è fruibile dal **proprietario / detentore dell'immobile** sul quale sono effettuati i nuovi interventi agevolati, **che sostiene effettivamente la spesa**.

Possono quindi beneficiare della nuova detrazione i contribuenti che risultano essere:

- **proprietari / nudi proprietari**;
  - **titolari di diritti reali di godimento** (usufruttuario, titolare del diritto di abitazione / uso);
  - **detentori** (inquilino / comodatario);
- è riconosciuta per gli interventi agevolabili effettuati su aree scoperte private di un **edificio esistente**. Ciò porta a ritenere **non agevolabili** le spese sostenute **per la "sistemazione a verde" in fase di costruzione** di un nuovo immobile.

Al fine di individuare l'ambito applicativo dell'agevolazione va altresì considerato che:

- la detrazione "**spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali**";
- se gli interventi sono realizzati su **unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente** all'esercizio dell'arte / professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la **detrazione spettante è ridotta al 50%**.

### Tipologia interventi agevolabili

La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute per:

- "**sistemazione a verde**" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione e realizzazione pozzi**;
- **realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili**.

Nel consueto incontro di inizio anno, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione riguarda **interventi straordinari di "sistemazione a verde"**, con particolare riferimento alla fornitura e messa a dimora di piante ed arbusti di qualsiasi genere o tipo. Sono quindi da considerare agevolabili le opere che si inseriscono in un **intervento relativo all'intero giardino / area, consistente nella "sistemazione a verde" ex novo o nel radicale rinnovamento dell'esistente**. Se sostenuta nell'ambito di tali interventi straordinari, anche la spesa per la collocazione di piante



in vasi può risultare agevolabile.

### **Ammontare e fruizione della detrazione**

La nuova detrazione IRPEF spettante è pari al **36%** della spesa sostenuta, nel limite **massimo di spesa pari a € 5.000**. A tal fine va considerato che:

- per gli **interventi effettuati su parti comuni esterne condominiali**, la spesa massima agevolabile è pari a **€ 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo**;
- possono essere ricomprese **anche le spese di progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi agevolati;
- il **pagamento deve essere effettuato**:
  - **dall'1.1 al 31.12.2018**;
  - **tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni.

Dalla formulazione della norma non risulta necessario effettuare il pagamento con bonifico. Il richiamo generico a strumenti di pagamento tracciabili porta infatti a ritenere possibile il **pagamento anche con assegni o carte di credito / debito / bancomat**.

La detrazione così determinata va **ripartita in 10 rate annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento (dal 2018 al 2027).

La **detrazione massima fruibile in ciascun anno** ammonta quindi a **€ 180** (5.000 x 36% : 10).

Va infine considerato che:

- la detrazione è **cumulabile con le agevolazioni** già previste per gli **immobili oggetto di vincolo** ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (c.d. "immobili di interesse storico – artistico"), **ridotte nella misura del 50%**;
- in caso di **cessione** dell'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi agevolati, la detrazione non utilizzata **passa all'acquirente, salvo diverso accordo delle parti**;
- in caso di **decesso** dell'avente diritto, la detrazione non utilizzata **si trasmette all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene**.

## **SCADENZARIO** **Mese di FEBBRAIO**

### **Giovedì 8 febbraio**

#### **IRPEF** **INVIO SPESE SANITARIE** **MOD. 730/2018 PRECOMPILATO**

Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria, dei dati delle spese sanitarie 2017 ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2018 PF precompilato, da parte dei seguenti soggetti:

- medici e odontoiatri;
- farmacie e parafarmacie;
- ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale;
- strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all'erogazione di servizi sanitari;
- psicologi;
- infermieri e ostetriche;
- tecnici sanitari radiologia medica;
- ottici.

### **Giovedì 15 febbraio**

#### **IVA** **CORRISPETTIVI GRANDE** **DISTRIBUZIONE**

Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di gennaio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

### **Venerdì 16 febbraio**

#### **IVA** **LIQUIDAZIONE MENSILE E** **TRIMESTRALE "SPECIALE"**

- Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell'imposta dovuta;
- liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2017 da parte dei contribuenti "speciali" e versamento dell'imposta dovuta,

	considerando l'eventuale acconto già versato.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a gennaio sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare (codice tributo 1919).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% sui compensi corrisposti a gennaio a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.
<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della quarta rata fissa 2017 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione IVS commercianti – artigiani.
<b>INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO</b>	Pagamento del premio INAIL per la regolazione 2017 e per l'anticipo, anche rateizzato, 2018.
<b>TFR SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2017 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2017.

***Martedì 20 febbraio***

**ENASARCO  
VERSAMENTO CONTRIBUTI**

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2017.

***Lunedì 26 febbraio***

**IVA COMUNITARIA  
ELENCHI INTRASTAT**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).

	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi (con esclusiva valenza statistica) degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili, considerando le nuove soglie).
--	---

**Mercoledì 28 febbraio**

<b>IVA STAMPATI FISCALI</b>	Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2017 (ricevute fiscali, bolle d'accompagnamento, formulari rifiuti, ecc.) da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.
<b>IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE</b>	Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai mesi di ottobre / novembre / dicembre (soggetti mensili);</li> <li>• al quarto trimestre (soggetti trimestrali).</li> </ul> La comunicazione va effettuata utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia.
<b>COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE / RICEVUTE 2017</b>	Invio telematico da parte dei soggetti che hanno optato per l'invio dei dati delle fatture emesse / ricevute relative al secondo semestre 2017 ex D.Lgs. n. 127/2015 come definito dall'Agenzia con il Provvedimento 27.3.2017. Invio dei dati corretti delle fatture emesse / ricevute relative al primo semestre 2017 senza applicazione di sanzioni.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
<b>INPS REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO</b>	Invio telematico all'INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato contributivo (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva del 35%).
<b>INAIL DENUNCIA RETRIBUZIONI</b>	Invio telematico all'INAIL della denuncia retributiva annuale.
<b>IRPEF INVIO SPESE DETRAIBILI MOD. 730/2018 PRECOMPILATO</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2018 PF precompilato, dei dati delle: <ul style="list-style-type: none"> <li>• spese funebri 2017;</li> <li>• spese 2017 per gli interventi di recupero edilizio / risparmio energetico su parti comuni, da parte degli amministratori di condominio.</li> </ul>
<b>MOD. REDDITI 2017 MOD. IRAP 2017 REVOCA RIMBORSO</b>	Presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2017 integrativo per modificare la richiesta di rimborso del credito IRPEF / IRES / IRAP 2016 contenuta nella dichiarazione inviata telematicamente nel 2017.
<b>IRPEF INVIO SPESE SANITARIE VETERINARI MOD. 730/2018 PRECOMPILATO</b>	Invio telematico, da parte dei veterinari, tramite il Sistema Tessera Sanitaria, dei dati delle spese sanitarie 2017 ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2018 PF precompilato.



Il termine di **invio dello spesometro** relativo al secondo semestre 2017, in scadenza il 28.2.2018, è prorogato al 60° giorno successivo all'emanazione definitiva del Provvedimento di aggiornamento delle specifiche tecniche contenute nel Provvedimento 27.3.2017.